



Ente Parco Regionale del Conero

**PROVVEDIMENTO
del COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017, n.96 del 29.01.2018 e Legge Regionale 9 febbraio 2018 n.2 – Art.18 comma 2

N.2

Data 03/01/2019

OGGETTO: determinazione importo Sanzione per interventi effettuati dalla ditta *Massini Carlo* nel rispetto dell'art. 23.4 del Regolamento del Parco, dopo memorie difensive.

L'anno 2019, il giorno tre del mese di gennaio, nel proprio ufficio,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che con delibera di Giunta Regionale n.96 del 29.01.2018 è stato nominato in qualità di Commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente Parco Regionale del Conero l'Arch. Maurizio Piazzini;

con Legge Regionale n. 02/18 del 09/02/2018 è stato confermato, in qualità di Commissario Straordinario per l'amministrazione dell'Ente Parco Regionale del Conero, l'Arch. Maurizio Piazzini.

Che il Commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente stesso assume le funzioni spettanti al Consiglio Direttivo;

Visto il documento istruttorio che viene condiviso riportato in calce al presente provvedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato

D I S P O N E

1. di condividere e far proprio il documento istruttorio;
2. di determinare in € 1.200,00 l'importo dell'infrazione stabilito in misura di minimo così come previsto all'art. 23.4 del Regolamento del Parco e così come disciplinato all'art. 11 e all'art. 16 co. 2 della L. 689/1981;
3. di presentare ordinanza di ingiunzione alla ditta *Massini Carlo* con l'importo della sanzione e le modalità di pagamento oltre alle disposizioni indicate nel documento istruttorio;
4. di far conoscere il presente provvedimento al comando stazione Conero de Regione Carabinieri Forestale "Marche" per dar corso alle funzioni indicate nella convezione tra questo Ente ed il Corpo stesso;
5. di dare atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate dall'Ente al seguente capitolo 0302.02.002 - esercizio provvisorio annualità 2019 - bilancio di previsione 2018-2020.

Infine, stante l'urgenza, di provvedere in merito,

D I S P O N E



di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Arch. Maurizio Piazzini

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che,

il Direttore presentava il seguente rapporto:

A seguito della richiesta avanzata dai Carabinieri Forestale "Marche" Stazione Conero protocollo 2510/2018 con la presente si comunica che gli interventi realizzati sul giardino censito al fg. 1747 map 135 sub 3 di proprietà delle ditte: Massini Marta, Massini Matteo e Massini Pietro di cui l'usufrutto è a nome di Di Tizio Sofia e committente dei lavori (come da indicazione del Gruppo Carabinieri Forestale) è il Sig. Massini Carlo, in località Poggio nel Comune di Ancona, come riscontrato nel sopralluogo effettuato in data 09/08/2018 dal sottoscritto in compagnia del personale dai Carabinieri Forestale "Marche" Stazione Conero e visibile dalle Foto in loro possesso, consistono in manutenzione straordinaria della corte (superiore a 500 mq) ed in particolare:

- 1. Capitozzatura/abbattimento di 5 pini austriaci*
- 2. la potatura straordinaria/capitozzatura di 18 lecci con diametro superiore ai 15 cm costituenti un filare di lecci.*
- 3. Potatura straordinaria di una siepe di olmi e pitosforo di circa trenta metri.*

Tutti gli sono stati effettuati in zona agricola (E del DM 1444/68 come individuate nei PRG) senza il nulla osta di cui Art. 2.13. co 2 lettera a) e b).

- Per quanto riguarda l'intervento sui pini austriaci questo è avvenuto senza prevedere la compensazione ovvero la piantumazione, con garanzia di attecchimento, di due nuovi esemplari per ogni pianta eliminata.*
- Per quanto riguarda l'intervento sul filare di lecci il danno cagionato alla vegetazione si ritiene grave, in quanto con una drastica potatura si asportano grandi quantità di massa foto-sintetizzante causando importanti scompensi fisiologici all'albero, innescando processi di decadimento che ne possono compromettere definitivamente lo stato di salute. A questo poi si aggiunge che la potatura effettuata, probabilmente nel mese di aprile, non è avvenuta mediante tagli di ritorno, e i tagli effettuati sono anche di grandi dimensioni e questo comporta:
l'aumento dell'azione di patogeni presenti, come funghi, che nei grossi tagli trovano facile ingresso;
la perdita del valore estetico/paesaggistico della siepe;
la perdita di importanti radici che non possono essere nutrite, cui segue una riduzione della stabilità dell'albero.*
- Per quanto riguarda la potatura straordinaria della siepe questa è avvenuta con la potatura drastica degli esemplari di olmo i quali presentano diametri ridotti al di sotto dei 15 centimetri.*

Concludendo si ritiene che:

Per le 5 piante di Pino Austriaco il danno causato sia ascrivibile al danno lieve purché sia garantita la compensazione mediante piantumazione, con garanzia di attecchimento, di 10 nuovi esemplari di specie autoctone o di antico indigenato caratterizzate dal medesimo portamento di quelli capitozzati/abbattuti, in numero sufficiente a garantire il mantenimento delle dimensioni in profondità, sviluppo lineare e quindi in termini di superficie, della formazione vegetale da abbattere. Le piante dovranno essere di specie da scegliersi tra quelle indicate nell'allegato C del Regolamento del Parco e il germoplasma dovrà avere provenienza locale; pertanto è consigliato il reperimento del materiale vivaistico presso i vivai ASSAM che dispongono di piantine ottenute da semi o talee raccolte nel territorio del Conero.

Ove non vi siano i presupposti per la piantumazione compensativa delle essenze arboree in aree in disponibilità al richiedente è possibile proporre l'impianto in aree pubbliche su indicazione del Comune territorialmente competente. Nel



caso in cui venga proposta la compensazione in aree pubbliche il contravventore deve allegare l'assenso del Comune con l'individuazione dell'area dove poter effettuare l'impianto.

Per il filare di lecci il danno causato sia ascrivibile al danno con possibilità di ripristino, pertanto il contravventore è tenuto al ripristino del danno non potendo le piante per i prossimi 5 anni ad eccezione di gravi motivi di sicurezza e sempre previa autorizzazione dell'Ente Parco.

Inoltre il contravventore è tenuto al pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3.000 in quanto non potendo determinare il profitto derivante dalla trasgressione il 10% del costo necessario per la realizzazione del danno è pari 300,00.

Pari danno è ascrivibile alla manutenzione straordinaria della siepe eseguita con le modalità errate sopra espresse e in periodo non conforme a quello previsto nel Regolamento del Parco sia per la tutela dello stato vegetativo della pianta sia per la tutela dell'avifauna ovvero tra gennaio e marzo.

Per le piante capitozzate il danno causato sia ascrivibile al danno con possibilità di ripristino, pertanto il contravventore è tenuto al ripristino del danno ovvero attraverso il divieto di potatura delle piante per i prossimi 5 anni ad eccezione di gravi motivi di sicurezza, in questo caso è comunque necessaria l'autorizzazione dell'Ente Parco”.

e quindi con determina Tecnico a firma dell'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian n. 25 del 02/10/2018 si elevavano le seguenti sanzioni per il:

- taglio di 5 piante di Pino Austriaco senza richiesta di nullaosta e senza avvenuta compensazione (violazione articolo del regolamento 2.13); € 100,00. con prescrizioni da indicare con ordinanza “di compensazione”

per la:

- potatura straordinaria/capitozzatura di 18 lecci con diametro superiore ai 15 cm costituenti un filare di lecci (violazione articolo del regolamento 2.13 e 5 e successivi in merito agli interventi sulle alberature); € 1.000,00 con prescrizioni da indicare con ordinanza “attraverso il divieto di potatura delle piante per i prossimi 5 anni ad eccezione di gravi motivi di sicurezza, in questo caso è comunque necessaria l'autorizzazione dell'Ente Parco”

per la:

- Potatura straordinaria di una siepe di olmi e pitosforo di circa trenta metri (violazione articolo del regolamento 2.13 e 5 e successivi in merito agli interventi sulle alberature). € 1.000,00 con prescrizioni da indicare con ordinanza “attraverso il divieto di potatura delle piante per i prossimi 5 anni ad eccezione di gravi motivi di sicurezza, in questo caso è comunque necessaria l'autorizzazione dell'Ente Parco.”

con nota acquisita in data 23/11/2010 prot.n. 4248 la Sig.ra Sofia di Tizio per nome e conto delle ditte interessate ha presentato memorie difensive corredate da relazione tecnica dell'agronomo dott.ssa Patrizia Sagretti per l'annullamento del verbale ovvero la riduzione della sanzione.

La relazione non indica motivi aggiuntivi che possono propendere per l'annullamento del verbale infatti non è messo in dubbio che per le operazioni svolte era necessario il rilascio di nulla osta.

La relazione pone invece nella necessità e quindi attenuando la gravità del fatto delle operazioni svolte.

Sentito il Direttore che rapporta rispetto alla relazione nel modo seguente:

La relazione è conforme a quanto richiesto dall'allegato B del regolamento del Parco, che prevede, qualora le motivazioni dell'intervento non siano riscontrabili ad un semplice esame visivo, la



necessità di uno studio appropriato, effettuato da tecnici specializzati (agronomo, botanico) da cui si evinca l'effettiva necessità di abbattimento.

Fatto un sopralluogo in presenza dell'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian e del sottoscritto Direttore esperto in materia e verificata la vitalità dell'alberatura in questione si ritiene siano in essere le condizioni per rivalutare la sanzione del danno ambientale con possibilità di ripristino determinando la sanzione in rapporto alla sua gravità e l'opera svolta per le attenuazioni delle conseguenze sulla potatura straordinaria di una siepe di olmi e pitosforo di circa trenta metri declassando l'azione svolta a "danno di lieve entità".

Ai sensi dell'art. 11 "Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie" della L. 389/81 è disposto che *"Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche"*

e ai sensi del comma 2 dell'art. 16 *"Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali (a cui può essere equiparato per analogia il nostro Regolamento) la Giunta comunale o provinciale (a cui può essere equiparato il Ns Consiglio direttivo ora Commissario), all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma (che prevede il pagamento del doppio del minimo)"*

Tale verifica necessita di delibera (ora provvedimento) che determini importo in misura ridotta se ritenuto opportuno.

Infine considerato che nel rispetto dell'articolo 23.4 co 2 "L'Ente competente a ricevere il rapporto, alla irrogazione delle sanzioni e all'emissione di ordinanza-ingiunzione ai sensi della Legge 689/81 è il Parco del Conero, che esercita tali funzioni a mezzo della Direzione del Parco e dei propri uffici amministrativi" si ritiene doveroso procedere poi con ordinanza di ingiunzione al pagamento.

In definitiva le attenuazioni delle conseguenze portano alle seguenti sanzioni da ingiungere attraverso ordinanza:

- determinare il pagamento della sanzione amministrativa in € 1.200,00 (100,00 + 1.000,00 + 100,00).
- restano sempre da demandare con successiva ordinanza le seguenti disposizioni:
- impianto di n. 10 alberature da scegliere tra quelle autoctone indicate all'allegato C del regolamento del Parco a compensazione del taglio di 5 piante di Pino Austriaco;
 - divieto di potatura delle piante del filare di lecci per i prossimi 5 anni ad eccezione di gravi motivi di sicurezza, in questo caso è comunque necessaria l'autorizzazione dell'Ente Parco;
 - divieto di potatura delle piante del filare di olmi per i prossimi 5 anni ad eccezione di gravi motivi di sicurezza, in questo caso è comunque necessaria l'autorizzazione dell'Ente Parco.

visto il d.lgs 152/06;

vista la legge 394/1991;

vista la L.R. 15/94;

visto l'art. 23.4 del Regolamento del Parco;

Ciò indicato, si ritiene doveroso disporre in merito.

